



COPIA

COMUNE DI BETTOLA

PROVINCIA DI PIACENZA

Codice Ente: 33004

DELIBERAZIONE N. 40
in data 22-12-2023

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: CONFERMA MISURE DELLE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2024

L'anno **duemilaventitre** il giorno **ventidue** del mese di **dicembre** alle ore **21:00**, nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri si e' riunito il Consiglio Comunale, in sessione **Ordinaria**, seduta **Pubblica**, di **Prima** convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano presenti i seguenti Consiglieri:

PAOLO NEGRI	Presente
LUCA Dott. CORBELLINI	Assente
CLAUDIA FERRARI	Presente
ALESSANDRO FERRARI	Presente
KEVIN GUGLIELMETTI	Presente
MARIA CRISTINA PICCOLI	Presente
MASSIMO CALAMARI	Presente
DOMENICO BRUZZI	Assente
MATTIA TRIOLI	Presente
CINZIA ALBERTAZZI	Presente
MAURO BRUZZI	Presente

Totale Presenti 9 Totale Assenti 2

Assiste il Segretario Comunale reggente **DR. GIOVANNI DE FEO**

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor **dr. PAOLO NEGRI** nella sua qualità di **SINDACO** ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: CONFERMA MISURE DELLE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2024

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ai sensi dell'art. 1 commi dal 738 al 786 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, "Legge di bilancio", a decorrere dall'anno 2020, è stata stabilita una nuova disciplina in materia di IMU, prevedendo l'abolizione della IUC, ad eccezione a delle disposizioni sulla tassa rifiuti tari;

VISTO che l'art. 52 d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei comuni, afferma che *«Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

VISTO l'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 che prevede che: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 14/04/2022 con la quale è stato approvato il Regolamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) in vigore dal 1 gennaio 2022;

TENUTO CONTO che la nuova disciplina dell'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" (Legge 27 dicembre 2019, n. 160), prevede le seguenti disposizioni in materia di aliquote:

- 1. L'ALIQUOTA DI BASE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9** e per le relative pertinenze, è pari allo 0,50 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,10 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
- 2. L'ALIQUOTA DI BASE PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE** di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,10 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.
- 3. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA**, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati è pari allo 0,10 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1°

gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

4. **L'aliquota di base per i TERRENI AGRICOLI** è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
5. **Per gli IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D l'aliquota di base** è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.
6. **PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai precedenti commi, l'aliquota di base** è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
7. **PER LE ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO** di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati, è ridotta al 75 per cento.
8. **PER I SOGGETTI NON RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO, TITOLARI di PENSIONE MATURATA IN REGIME DI CONVENZIONE INTERNAZIONALE CON L'ITALIA, RESIDENTI IN UNO STATO DI ASSICURAZIONE DIVERSO DALL'ITALIA** dal 1° gennaio 2021, ai sensi dell'art. 1, comma 48, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (legge di bilancio 2021), è introdotta una riduzione pari al 50% dell'imposta municipale unica (IMU) per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto. Limitatamente all'anno 2022, l'imposta è applicata nella misura del 37,5 per cento, come da art. 1, comma 743, Legge 234/2021.

RICHIAMATO l'art. 6-ter del D.L. 132/2023 come convertito in legge, l'utilizzo del prospetto ministeriale delle aliquote IMU è stato posticipato all'anno di imposta 2025;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'esito delle votazioni che hanno dato il seguente risultato: Presenti n. 9, Favorevoli n. 6, Contrari n. //, Astenuti n. 3 (Trioli Mattia, Bruzzi Mauro, Albertazzi Cinzia);

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa,

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di confermare le seguenti ALIQUOTE per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" ANNO 2024:

TIPOLOGIA	ANNO 2024 aliquota per mille
L'ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE	6,00

CATASTALI A/1, A/8 E A/9 (detrazione € 200,00)	
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	ESENTI
FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA (BENI MERCE)	ESENTI
TERRENI AGRICOLI	ESENTI (AREA MONTANA)
AREE FABBRICABILI	10,00
FABBRICATI CATEGORIA D	10,00
PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati	10,00

- 3) di Determinare le seguenti DETRAZIONI per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2024:
- a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
 - 4) di dare atto che a seguito dell'art. 6-ter del D.L. 132/2023 come convertito in legge, l'utilizzo del prospetto ministeriale delle aliquote IMU è stato posticipato all'anno di imposta 2025;
 - 5) di pubblicare il presente atto deliberativo di determinazione aliquote e detrazioni IMU 2024, sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.
 - 6) stante l'urgenza di procedere in merito, di dichiarare il presente atto, con separata votazione (Presenti n. 9, Favorevoli n. 6, Contrari n. //, Astenuti n. 3 (Trioli Mattia, Bruzzi Mauro, Albertazzi Cinzia)), immediatamente esecutivo, ai sensi del 4° comma, dell'art. 134 del D.lgs. 267/2000.

OGGETTO: CONFERMA MISURE DELLE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2024

La sottoscritta in qualità di Responsabile del Settore Finanziario, esprime parere Favorevole per quanto di competenza ed in linea tecnica alla proposta di deliberazione avente per oggetto: **“CONFERMA MISURE DELLE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2024”** ai sensi dell'articolo 49 del T.U. – D.Lgs. 267/2000.

Bettola, li 07-12-2023

Il Responsabile del Settore

f.to rag. Luisella Maggi

La sottoscritta Responsabile del Settore Finanziario, esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile relativa alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto ai sensi dell'articolo 49 del T.U. – D.Lgs. 267/2000.

Bettola, li 07-12-2023

Il Responsabile del Settore

f.to rag. Luisella Maggi

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
(f.todr. PAOLO NEGRI)

IL SEGRETARIO COMUNALE
REGGENTE
(f.to DR. GIOVANNI DE FEO)

Delibera dichiarata, per l'urgenza, immediatamente **ESECUTIVA** ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Addì, 22-12-2023

Il Segretario Comunale reggente
f.to DR. GIOVANNI DE FEO

Publicata all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi da oggi decorrenti

Bettola, li 29-12-2023

Il Segretario Comunale reggente
(f.to DR. GIOVANNI DE FEO)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Bettola, li 29-12-2023

Il Segretario Comunale reggente
(DR. GIOVANNI DE FEO)

